



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 6 marzo 2013 n.21
(Ratifica Decreto Delegato 14 maggio 2012 n.53)

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto il Decreto Delegato 14 maggio 2012 n.53 – Disciplina del trattamento retributivo dei Dirigenti e dei Direttori di Dipartimento, promulgato:

Visto l'articolo 19, comma 7, della Legge 31 luglio 2009 n.108;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.40 adottata nella seduta 10 aprile 2012;

Vista la reiterazione dello stesso decreto disposta con il Decreto Delegato n.130/2012, con Decreto Delegato n.139/2012 e con Decreto Delegato n.152/2013 rispettivamente ratificati dal Consiglio Grande e Generale con Delibera n.15 del 1° marzo 2013;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 4 marzo 2013;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.40 del 4 marzo 2013;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 14 maggio 2013 n.53 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO RETRIBUTIVO DEI DIRIGENTI E DEI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto disciplina la retribuzione dirigenziale in applicazione dell'articolo 19 della Legge 31 luglio 2009 n. 108, con riferimento alle posizioni di Dirigente previste dall'allegato 1 al presente decreto e di Direttore di Dipartimento.
2. Il trattamento retributivo di cui all'articolo 19 della Legge 108/2009 e disciplinato dal presente decreto è di seguito indicato anche come "nuovo regime" o "nuovo regime retributivo".
3. La retribuzione prevista dalla Legge 23 ottobre 1990 n. 118 è di seguito indicata anche come "vecchio regime" o "vecchio regime retributivo".
4. Il nuovo regime retributivo non si applica ai Dirigenti che, trovandosi nelle condizioni di cui all'articolo 24, comma 3, della Legge 108/2009, non esercitino l'opzione ivi prevista per tale trattamento.
5. Qualora l'opzione di cui al comma che precede sia esercitata, il nuovo trattamento retributivo è erogato a partire dal mese successivo a quello della dichiarazione.

6. Nell'ambito del Settore Pubblico Allargato, il nuovo regime non si applica alle posizioni dirigenziali degli appartenenti al Corpo Sanitario, dei membri del Comitato Esecutivo dell'ISS, della Direzione Generale della Funzione Pubblica (DGFP) e della carriera diplomatica, per le quali tutte valgono le speciali norme di riferimento. Fatto salvo l'obbligo di applicazione della struttura retributiva di cui alla Legge 31 luglio 2009 n.108, il nuovo regime non si applica, altresì, ai Dirigenti nominati dal Consiglio Grande e Generale, al Direttore dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (A.A.S.S.) ed al Direttore dell'Ente Poste.

7. Gli importi delle voci retributive di cui al presente decreto sono lordi mensili ed erogati per tredici mensilità, salvo quanto sia ivi diversamente ed espressamente indicato, e sono modificabili con decreto delegato anche in relazione alle rivalutazioni previste nel Contratto Collettivo di Pubblico Impiego.

Art. 2

(Retribuzione di base)

1. La retribuzione di base di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a) della Legge 108/2009 è fissata in € 2.900,00 (duemilanovecento/00).

Art. 3

(Scatti di anzianità)

1. Gli scatti di anzianità sono dieci con progressione biennale. L'importo di ciascuno degli scatti di anzianità è pari a € 80,00 (ottanta/00).

2. Il Dirigente matura gli scatti di anzianità, di cui al precedente comma, qualora sia Dirigente in organico o inquadrato, ai sensi dell'articolo 69 della Legge 188/2011, a tempo indeterminato oppure qualora sia Dirigente incaricato a contratto ma già in organico in altra qualifica o inquadrato, ai sensi del medesimo articolo 69 della Legge 188/2011, a tempo indeterminato in un profilo di ruolo nel Settore Pubblico Allargato. Il Dirigente che non sia titolare di rapporto d'organico o a tempo indeterminato in qualunque qualifica o profilo di ruolo nel Settore Pubblico Allargato matura gli scatti di anzianità esclusivamente in relazione al servizio prestato in posizioni dirigenziali nel Settore Pubblico Allargato.

3. L'anzianità maturata in posizione dirigenziale è computata ai fini della progressione di carriera su posizioni di ruolo o, ai sensi dell'articolo 69 della Legge 188/2011, a tempo indeterminato di pubblico impiego.

4. L'incarico dirigenziale comporta la rivalutazione dell'importo degli scatti di anzianità maturati in altra qualifica/PDR nel Settore Pubblico Allargato, per il periodo dell'incarico medesimo.

Art. 4

(Retribuzione di Posizione)

1. La retribuzione di posizione di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b) della Legge 108/2009 è espressa in parametri che tengono conto, secondo criteri oggettivi, della complessità della posizione ricoperta, ai sensi della norma citata.

2. Nell'Allegato 1 al presente decreto, a ciascuna Unità Organizzativa (UO), per la quale sia prevista la retribuzione di posizione nell'Allegato A alla Legge 188/2011, è associato il relativo parametro.

3. Tali parametri corrispondono agli importi di cui di seguito:

- a) Parametro 1 € 400,00 (quattrocento/00);
- b) Parametro 2 € 700,00 (settecento/00);
- c) Parametro 3 € 1.100,00 (millecento/00).

4. Le eventuali rivalutazioni e modifiche degli importi di cui al precedente comma ed ai sensi dell'articolo 1, comma 2, devono tenere conto della necessità di contenere la spesa complessiva e di diversificare la retribuzione di posizione in relazione alla complessità della UO diretta.
5. La retribuzione di posizione è modificata in occasione ed in coerenza con le modifiche delle funzioni dell'UO ai sensi dell'articolo 7, commi 2 e 3 della Legge 188/2011.

Art. 5

(Retribuzione di Risultato)

1. La retribuzione di risultato di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c) della Legge 108/2009, è prevista a seguito della predeterminazione di obiettivi che il Dirigente sia eventualmente tenuto a conseguire nella UO diretta nel corso e/o entro il termine del periodo considerato. La retribuzione di risultato è, pertanto, prevista solo qualora siano predeterminati gli obiettivi per la funzione dirigenziale ricoperta e la sua erogazione è condizionata all'esito positivo della valutazione dei risultati, nella misura corrispondente al raggiungimento totale o parziale dei risultati medesimi.
2. A tali obiettivi è associato un compenso dell'importo massimo corrispondente al 30% della retribuzione di posizione nel periodo considerato.
3. Gli obiettivi possono essere specifici per l'assegnazione o generali nell'ambito delle attività complessivamente demandate all'amministrazione; in questo secondo caso, gli obiettivi si intendono definiti a livello generale ancorché non siano esplicitati nell'incarico/contratto.
4. Non possono essere considerati in nessun modo obiettivi di cui al presente articolo, i compiti e le attività istituzionali dell'UO e/o del Dirigente e pertanto per tali compiti ed attività non può essere prevista ed erogata la retribuzione di risultato.
5. Gli obiettivi sono individuati ed il budget per il loro raggiungimento è definito secondo le attribuzioni e le norme vigenti in ambito organizzativo e le direttive impartite dalla Direzione Generale della Funzione Pubblica.
6. La verifica circa il raggiungimento totale o parziale degli obiettivi al termine del periodo prestabilito, nonché la valutazione dell'importo del budget da erogare sono effettuate dalla DGFP sulla base di criteri prestabiliti, secondo i principi di cui all'articolo 22 della Legge 108/2009 e le norme vigenti in materia.

Art. 6

(Indennità di contratto a termine)

1. L'indennità di contratto a termine, di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d) della Legge 108/2009, è eventualmente prevista per i soli Dirigenti che non siano titolari di rapporto d'organico o a tempo indeterminato in qualunque qualifica o profilo di ruolo nel Settore Pubblico Allargato.
2. Qualora essa sia prevista, l'importo di tale indennità è contrattato fra le parti, fermi restando l'obiettivo di contenimento della spesa pubblica ed il riferimento alla collocazione e reperibilità delle professionalità nel mercato del lavoro. L'importo non può comunque superare la cifra della retribuzione di posizione prevista per la UO interessata.

Art. 7

(Retribuzione per l'assegnazione in staff)

1. La retribuzione per l'assegnazione di Dirigenti in staff in via esclusiva, ai sensi dell'articolo 21 della Legge 108/2009, comprende la retribuzione di base, gli scatti di anzianità e l'eventuale retribuzione di risultato per il raggiungimento degli obiettivi attribuiti con l'assegnazione ed eventualmente conseguiti nell'ambito di Progetti della DGFP ai sensi delle pertinenti norme in materia.
2. Fermo restando che la retribuzione di risultato di cui al comma che precede è legata al raggiungimento degli obiettivi, il suo importo massimo è concordato con il Dirigente nel caso di

assegnazione in staff di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) della Legge 108/2009 ma senza superare l'importo che risulterebbe dalla somma della retribuzione di posizione-parametro 1) e del massimo della retribuzione di risultato ad essa legata; non può essere superiore alla retribuzione di posizione-parametro 1) negli altri casi previsti nel medesimo comma.

3. L'assegnazione in staff contestuale alla direzione di UO, è da intendersi quale responsabilità e partecipazione a Gruppi di Progetto di cui alle pertinenti norme in materia.

Art. 8

(Retribuzione dei Direttori di Dipartimento)

1. La retribuzione del Direttore di Dipartimento, qualora tale funzione sia esercitata a tempo pieno ed in via esclusiva ai sensi dell'articolo 20, comma 5 della Legge 188/2011, è strutturata con le medesime voci retributive previste dall'articolo 19 della Legge 108/2009, con i seguenti importi:

- a) la retribuzione di base è pari a € 3.100,00 (tremilacento/00);
- b) la retribuzione di posizione è pari a € 550,00 (cinquecentocinquanta/00);
- c) l'eventuale retribuzione di risultato è applicata nei termini indicati dall'articolo 5;
- d) l'eventuale indennità di contratto a termine ha l'importo massimo di € 500,00 (cinquecento/00).

2. Per gli scatti di anzianità si applica l'articolo 3 del presente decreto.

3. Qualora l'incarico di Direttore di Dipartimento sia affidato a tempo pieno ed in via esclusiva a dirigente che, trovandosi nelle condizioni di cui all'articolo 24, comma 3 della Legge 108/2009, non abbia optato per il nuovo regime retributivo, il dirigente può mantenere la propria retribuzione o scegliere la retribuzione di cui ai commi che precedono per la durata dell'incarico.

Art. 9

(Retribuzione per il contestuale incarico di Dirigente e di Direttore di Dipartimento)

1. Al Dirigente di UO assoggettato al nuovo regime retributivo che ricopra contestualmente, ai sensi dell'articolo 20, comma 5 della Legge 188/2011, l'incarico di Direttore di Dipartimento, anche per sostituzione interna ai sensi di quanto previsto dall'articolo 21, commi 2 e 3 della Legge 188/2011, spettano oltre alla retribuzione prevista per la dirigenza della UO:

- a) la differenza tra la retribuzione di base prevista per i Direttori di Dipartimento e la retribuzione di base dirigenziale;
- b) l'eventuale differenza tra la retribuzione di posizione prevista per il Dipartimento affidato e la retribuzione di posizione prevista per la UO diretta;
- c) l'eventuale retribuzione di risultato prevista per il raggiungimento degli obiettivi affidati in veste di Direttore di Dipartimento;

2. La retribuzione del Dirigente di UO assoggettato al vecchio regime retributivo che ricopra contestualmente l'incarico di Direttore di Dipartimento, anche per sostituzione temporanea, è integrata con:

- a) l'eventuale differenza tra la retribuzione di base prevista per i Direttori di Dipartimento e il piede retributivo percepito;
- b) l'eventuale retribuzione di risultato prevista per il raggiungimento degli obiettivi affidati in veste di Direttore di Dipartimento.

Art. 10

(Gruppi di Progetto)

1. Ai Dirigenti Responsabili di Progetto o che partecipino a Gruppi di Progetto, così come regolati dalle pertinenti norme, spettano i riconoscimenti eventualmente e preventivamente previsti per i risultati, se e nella misura in cui gli obiettivi siano raggiunti.

2. Si applicano le norme di cui al precedente articolo 5, commi 4, 5 e 6.

Art. 11

(Contestuale direzione di Unità Organizzative)

1. Per la temporanea contestuale direzione di due Unità Organizzative, per le quali sia prevista la retribuzione di posizione dirigenziale dall'Allegato A alla Legge 188/2011, al dirigente soggetto al nuovo regime retributivo spetta la retribuzione di posizione eventualmente più favorevole, un compenso aggiuntivo pari a € 200,00 (duecento/00) e le eventuali retribuzioni di risultato previste per entrambe le UO dirette.
2. Nel caso di cui al comma che precede, il Dirigente che, avendone facoltà, non abbia optato per il nuovo regime retributivo, ha diritto a percepire l'eventuale retribuzione di risultato prevista per entrambe le UO ai sensi dell'articolo 5.
3. La contestuale direzione di due UO è ammessa in via temporanea in previsione dell'eventuale accorpamento e/o trasformazione delle UO interessate da attuarsi con i provvedimenti previsti dalla Legge 188/2011 nonché per sopperire ad assenze temporanee di durata superiore a tre mesi ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della Legge n.108/2009. Decorso il periodo massimo di un anno, la contestuale direzione decade ed il dirigente resta assegnato alla UO che risulti affidata in via principale a termini di nomina e contratto.

Art. 12

(Disposizioni diverse)

1. Ai fini del calcolo della liquidazione di fine servizio si considerano esclusivamente la retribuzione di base di cui all'articolo 2 e gli scatti di anzianità di cui all'articolo 3.
2. Alla retribuzione dirigenziale del nuovo regime non sono applicati la decurtazione ai fini del cosiddetto "salario d'accesso" e quanto previsto dall'articolo 75, primo comma della Legge 22 dicembre 2010 n. 194 e decreto delegato applicativo.

Art. 13

(Norme di Coordinamento)

1. La retribuzione dirigenziale vecchio regime, resta applicabile ai Dirigenti che, trovandosi nelle condizioni di cui all'articolo 24, comma 3 della Legge 108/2009, non esercitino l'opzione per il trattamento retributivo di cui al presente decreto, fermo restando che sono comunque esclusi eventuali indennità e compensi ad personam così come previsto dal medesimo comma 3.
2. La retribuzione dirigenziale vecchio regime continua a costituire il riferimento per il calcolo delle retribuzioni previste dall'Allegato F alla Legge Organica e dalle altre norme speciali applicabili a posizioni diverse da quelle regolate dal presente decreto, qualora tali norme speciali facciano espresso riferimento alla retribuzione di cui alla Legge 118/1990.
3. Salva diversa norma, la retribuzione dirigenziale vecchio regime si applica anche al Dirigente in ruolo su posizioni dirigenziali non più previste dall'Allegato A alla Legge 188/2011.
4. La retribuzione dirigenziale vecchio regime, resta soggetta agli aggiornamenti e alle modifiche di legge e contratto collettivo.

Art. 14

(Norme transitorie)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 del Decreto Delegato 16 gennaio 2013 n.3, stante il differimento ivi previsto, in ragione delle differenti funzioni delle UO sostituite o trasformate rispetto a quelle delle UO da avviare, nonché in considerazione della trasformazione in corso della UO Poste e Telecomunicazioni in Ente Autonomo ai sensi della Legge 21 maggio 2012 n.54, l'Allegato 1 al presente decreto indica con apposite "Note" la retribuzione di posizione da applicare in via transitoria ai Dirigenti delle UO che saranno sostituite o trasformate.

2. Le predette “Note” indicano, altresì, la retribuzione di posizione da applicare al Dirigente di costituenda nuova UO derivante dall'accorpamento di UO esistenti previsto dagli articoli 44 e 45 della Legge n.188/2011.

Art. 15
(Decorrenza)

1. Il presente decreto esplica i suoi effetti a decorrere dal 1° maggio 2012 con la decadenza, a partire da tale data, dei trattamenti economici già in corso disposti con delibera o contratto ad personam, in applicazione dell'articolo 24, comma 1 della Legge 108/2009.

2. E' prorogato il trattamento di legge e contratto già vigente ed in corso per il Capo del Personale durante il periodo transitorio di cui all'articolo 74 della Legge 188/2011.

3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi sulla base delle norme del Decreto Delegato 14 maggio 2012 n.53 reiterato con Decreti Delegati n.130/2012, n.139/2012 e n.152/2012, soppresse o modificate dal presente decreto delegato.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 6 marzo 2013/1712 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Teodoro Lonfernini – Denise Bronzetti

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini

ALLEGATO N. 1**PARAMETRI RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENZIALE**

Allegato A Legge 188/2011	Unità Organizzativa	Parametro
Art. 4, comma 3	Direzione Affari Giuridici	1
Art. 8, comma 3, lettera b)	Ufficio Segreteria Istituzionale	2
Art. 9, comma 3, lettera b)	Ufficio Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato	1
Art.10, comma 3, lettera b)	Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali	2
Art.11, comma 3, lettera b)	Avvocatura dello Stato	2
Art.14, comma 3, lettera b)	Direzione della Finanza Pubblica	3
Art.15, comma 3, lettera b)	Contabilità di Stato	2
Art.17, comma 3, lettera b)	Ufficio Tributario	3
Art.18, comma 3, lettera b)	Ufficio del Registro e Conservatoria	2
Art.19, comma 3, lettera b)	Ufficio Filatelico e Numismatico	1
Art.22, comma 3, lettera b)	Ufficio Industria, Artigianato e Commercio	2
Art.23, comma 3, lettera b)	Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle Attività Economiche	2
Art.24, comma 3, lettera b)	Ufficio di Stato Brevetti e Marchi	1
Art.25, comma 3, lettera b)	Ufficio del Lavoro	2
Art.26, comma 3, lettera b)	Ufficio Trasporti	2
Art.27, comma 3, lettera b)	Centro di Formazione Professionale	1
Art.29, comma 3, lettera b)	Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole	2
Art.30, comma 3, lettera b)	Ufficio Pianificazione Territoriale	2
Art.31, comma 3, lettera b)	Ufficio Tecnico del Catasto	1
Art.32, comma 3, lettera b)	Ufficio per l'Edilizia	2
Art.33, comma 3, lettera b)	Servizio di Protezione Civile	2
Art.35, comma 3, lettera b)	Ufficio Prevenzione e Ambiente	2
Art.38, comma 3, lettera b)	Servizi Socio Educativi per la Prima Infanzia	2
Art.39, comma 3, lettera b)	Scuola d'Infanzia	2
Art.40, comma 3, lettera b)	Scuola Elementare	2
Art.41, comma 3, lettera b)	Scuola Media Inferiore	2
Art.42, comma 3, lettera b)	Scuola Secondaria Superiore	2
Art.44, comma 3, lettera b)	Biblioteca di Stato	1
Art.45, comma 3, lettera b)	Archivio di Stato	1
Art.46, comma 3, lettera b)	Musei di Stato	2
Art.47, comma 3, lettera b)	Ufficio Attività Sociali e Culturali	1
Art.48, comma 3, lettera b)	Ufficio del Turismo	2
Art.50, comma 3, lettera b)	Ufficio Gestione Personale PA	2
Art.51, comma 3, lettera b)	Acquisti, Servizi Generali e Logistica	2
Art.52, comma 3, lettera b)	Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica	2
Art.54, comma 3, lettera b)	Corpo di Polizia Civile	3
Art.57, comma 5	A.A.S.L.P.	3
Art.57, comma 6	Settore Edilizia A.A.S.L.P.	1
Art.57, comma 7	Settore Viabilità e Bonifiche A.A.S.L.P.	1
Art.58, comma 5	Esercizio A.A.S.S.	1
Art.60, comma 3	Ente Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima	1
Art.62, comma 4	Rettorato Università	1
Art.59	UOC Servizio Minori dell'ISS	1
Art.59	UOC Servizio Territoriale Domiciliare dell'ISS	1
Art.59	UOC Assistenza Residenziale Anziani dell'ISS	1

Note legate al differimento di cui all'Allegato 2 del Decreto Delegato 16 gennaio 2013 n.3 ed alla trasformazione dell'UO Poste e Telecomunicazioni in Ente Autonomo:

(1) fino all'avvio dell'Ufficio Trasporti, al Dirigente del corrente Ufficio Registro Automezzi (U.R.A.) è applicato il Parametro 1;

(2) fino al trasferimento delle funzioni di cui all'art. 57, comma 2 lett.a) dell'Allegato A alla Legge n.188/2011 all'AASLP, al Dirigente del corrente Ufficio Progettazione del Dipartimento Territorio e Ambiente è applicato il Parametro 1;

(3) fino all'attivazione dell'Ente Poste, al Direttore Generale Poste e Telecomunicazioni è applicato il parametro 2;

(4) in virtù della corrispondenza tra nuove UO e precedenti uffici/servizi indicata nell'Allegato 1 al decreto 13/2012, ed in ragione delle specifiche loro caratteristiche, la retribuzione di posizione prevista nella superiore tabella per la nuova UO è applicata, fino al suo avvio, all'ufficio/servizio corrispondente.

Note legate all'accorpamento di UO esistenti:

(5) a seguito dell'accorpamento, da definirsi secondo le direttive emanate dal Congresso di Stato, della Biblioteca di Stato e dell'Archivio di Stato previsto dagli articoli 44 e 45 della Legge n.188/2011 al Dirigente della costituenda UO "Biblioteca e Archivio di Stato" sarà applicato il parametro 2.